



| | | |
|---|---|------------------------|
|  | REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) | I07 |
| | | Rev. 1 del 13.07.20 |

INDICE

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | ISTITUZIONE E CARICHE | 2 |
| 2. | FUNZIONI E POTERI..... | 2 |
| 3. | RIUNIONI E DELIBERE..... | 2 |
| 4. | ARCHIVIAZIONE..... | 4 |
| 5. | ATTIVITÀ..... | 4 |
| 6. | COLLABORAZIONE E RISERVATEZZA..... | 5 |
| 7. | BUDGET | 5 |
| 8. | COLLABORATORI ESTERNI ED INTERNI..... | 5 |
| 9. | REPORTING | 6 |
| 10. | FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO | 6 |
| 11. | FLUSSI INFORMATIVI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 6 |
| 12. | SEGRETO E RISERVATEZZA | 7 |
| 13. | MODIFICHE | 7 |

| Rev. | Data | Motivo | Redatto | Verificato | Approvato |
|-------------|-------------|--|------------------------|-------------------|------------------|
| 0 | 30.05.13 | 1°EMISSIONE | PRESIDENTE DELL'ODV | RSGQ | ODV |
| 1 | 13.07.20 | <i>Revisione generale (Insediamento nuovo ODV)</i> | PRESIDENTE DELL'ODV | RSGQ | ODV |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) | 107 |
| | | Rev. 1 del 13.07.20 |

L'Organismo di Vigilanza di Fondazione Regionale per la ricerca Biomedica (FRRB) (di seguito anche "O.d.V." o "Organismo") svolge i compiti e le funzioni che gli sono assegnati dal Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito anche "Modello"), secondo le modalità previste nel presente Regolamento, adottato dall'O.d.V. ed inviato per conoscenza all'organo amministrativo.

Il Regolamento integra e non sostituisce le previsioni contenute nel Modello, di conseguenza, qualora le previsioni del Regolamento dovessero risultare in contrasto con il contenuto del Modello, prevarrà quanto previsto da quest'ultimo.

Per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento si rinvia a quanto riportato nel Modello.

1. ISTITUZIONE E CARICHE

L'O.d.V. è nominato con delibera dell'organo amministrativo. L'Organismo di Vigilanza decide di istituire la figura di un Segretario con funzioni di verbalizzazione degli incontri dell'Organismo e di interfaccia, ove necessario, con la struttura organizzativa di FRRB.

2. FUNZIONI E POTERI

All'O.d.V. sono attribuiti i compiti ed i poteri individuati nel Modello, nonché tutti gli altri compiti, doveri, prerogative e facoltà indicate con riferimento a processi e/o attività sensibili e/o eventi potenzialmente rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello stesso.


L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale e può richiedere a tutti i Destinatari del Modello e, ove necessario, a coloro i quali agiscono su mandato o per conto della Società o sono comunque legati ad essa da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati, tutti i dati e le informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività di vigilanza.

Per ragioni di riservatezza sull'attività svolta, l'O.d.V. non è tenuto a motivare la richiesta.

3. RIUNIONI E DELIBERE

L'Organismo di Vigilanza si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un componente.

La riunione dell'Organismo di Vigilanza è convocata dal Presidente mediante avviso - contenente il luogo, la data e l'ora della convocazione nonché l'ordine del giorno da inviarsi agli altri componenti a mezzo posta elettronica con un preavviso di almeno 72 (settantadue) ore ed in caso di urgenza con un preavviso di 48 (quarantotto) ore. Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza si tengono, di regola, presso la sede della società. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza è libero di tenere le proprie riunioni in qualsiasi luogo, prendendo tutte le opportune cautele del caso per ottemperare ai propri obblighi di riservatezza.

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) | 107 |
| | | Rev. 1 del 13.07.20 |

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono svolgersi anche in audio/video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di parità di trattamento ed intervento dei componenti dell'Organismo di Vigilanza. In detta eventualità, è necessario che: i) sia consentito al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; ii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; iii) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video o audio collegati, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove è presente il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Si intende, in ogni caso, validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di proporre argomenti di discussione per le riunioni dell'Organismo di Vigilanza; spetta all'Organismo di Vigilanza decidere se e quando l'argomento sarà fatto oggetto di esame.


Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un voto. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'Organismo di Vigilanza stesso. Le delibere dell'Organismo di Vigilanza sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza presenti.

Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti.

Il verbale viene trascritto in un apposito libro con pagine numerate, conservato a cura del Segretario dell'O.d.V. stesso presso i locali della Società, negli appositi spazi messi a disposizione dell'O.d.V..

Dal predetto verbale devono risultare:

- i nomi dei componenti presenti;
- l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
- per ogni argomento trattato, una sintesi di quanto emerso dalla trattazione e le eventuali dichiarazioni rilasciate dai soggetti sottoposti a interviste, verifiche ed Audit;
- la deliberazione eventualmente adottata.

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) | 107 |
| | | Rev. 1 del 13.07.20 |

E' fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera. Alle riunioni aventi ad oggetto segnalazioni, valutazioni e/o proposte di provvedimenti da adottare nei confronti di un componente dell'Organismo di Vigilanza, questi non potrà prendere parte.

In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del membro dell'Organismo di Vigilanza che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Il Presidente assente o impossibilitato è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro con maggiore anzianità.

4. ARCHIVIAZIONE

Il libro dell'O.d.V. viene custodito in un apposito archivio presso i locali messi a disposizione dalla Società cui possono accedere solo:

- 1) i componenti dell'Organismo;
- 2) il Segretario nominato dall'Organismo, se persona diversa dai componenti dell'O.d.V.

Ogni informazione, segnalazione, report predisposto dall'O.d.V. in applicazione di disposizioni del Modello, è conservato in un archivio cautelato per un periodo di 10 anni. L'accesso a tale archivio è consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza, ovvero a persone di volta in volta specificamente autorizzate dall'Organismo stesso.

L'O.d.V. uscente, al termine dell'incarico, dovrà consentire l'accesso all'archivio all'organismo subentrante


5. ATTIVITÀ

L'Organismo di Vigilanza pianifica la propria attività ispettiva, predisponendo un piano delle verifiche col dettaglio degli interventi programmati.

L'attività ispettiva si articola in:

- interventi sistematici e pianificati definiti in un calendario esecutivo verificato periodicamente nella fattibilità e puntualità. Tali interventi saranno gestiti direttamente dall'O.d.V. o, in presenza di eccezioni, da risorse qualificate, anche esterne, che opereranno su incarico e per conto dell'O.d.V.

Per adempiere alle finalità di cui sopra l'OdV, sulla base dell'analisi dei rischi contenuta nel Modello, predispone ed approva il Piano di attività annuale;

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) | 107 |
| | | Rev. 1 del 13.07.20 |

Il Piano di attività annuale e le sue eventuali modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei membri dell'Organismo, il quale ne monitora lo stato di avanzamento. Il Piano è suscettibile di aggiornamenti e modifiche durante l'anno, in base alla variazione di fattori che potrebbero modificare il livello di valutazione del rischio potenziale di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e richiamati nel Modello 231 della Società, e/o nel caso in cui siano state riscontrati significativi accadimenti societari, oppure in conseguenza dei risultati di particolari verifiche non programmate.

Il piano di attività annuale dell'O.d.V. è comunicato all'organo amministrativo

- interventi contingenti, riferibili a valutazioni o esiti basati su flussi informativi, monitoraggio di specifiche operazioni o eventi, segnalazioni e/o richieste pervenute. Tali interventi sono di norma condotti direttamente dall'O.d.V., se del caso con risorse a supporto.

6. COLLABORAZIONE E RISERVATEZZA

Nello svolgimento delle attività, fermo quanto indicato al successivo art. 8), l'O.d.V. può avvalersi dell'ausilio del personale della Società. Qualora l'O.d.V. si avvalga di personale della Società si assicura che i soggetti incaricati siano dotati della competenza e della professionalità e dell'autonomia necessarie per i compiti richiesti e siano esenti da conflitti di interesse.

L'O.d.V. informa i soggetti di cui si avvale degli obblighi di riservatezza in merito a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento dei compiti assegnati.

L'O.d.V. può anche avvalersi di soggetti esterni alla Società, qualora l'attività da svolgere richieda una particolare professionalità o competenza o qualora l'attività sia particolarmente complessa. In questo caso, l'O.d.V. rimane comunque direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Modello.


7. BUDGET

L'Organismo di Vigilanza è dotato di un budget annuo adeguato, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

8. COLLABORATORI ESTERNI ED INTERNI

Per l'esecuzione delle proprie attività l'O.d.V., può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e di controllo derivanti dal D. Lgs. 231/2001.

Ai collaboratori, siano essi società o professionisti, che prestano la propria attività di collaborazione all'OdV è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza previsti per i componenti dell'OdV di cui al precedente punto.

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) | 107 |
| | | Rev. 1 del 13.07.20 |

9. REPORTING

L'Organismo di Vigilanza riferisce agli organi della Società secondo quanto previsto nel Modello, ovvero in base alle necessità.

L'O.d.V. comunica attraverso lettere, relazioni o informative scritte - personali e riservate - inviate ai destinatari attraverso posta convenzionale o, preferibilmente, elettronica. In casi di urgenza può comunicare anche oralmente.

L'O.d.V. valuta tutte le comunicazioni ricevute dai Destinatari trasmesse per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

10. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO

I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza sono regolati dal Modello, dalle procedure aziendali, nonché dal piano di attività dell'OdV.

E' in ogni caso facoltà dell'Organismo richiedere alle funzioni operative e dirigenziali ulteriori informazioni e delucidazioni sul funzionamento del Modello.

11. FLUSSI INFORMATIVI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello ed al verificarsi di eventuali criticità.


In particolare, l'OdV ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse all'attività, laddove rilevanti;
- relazionare, con cadenza almeno semestrale, in merito alle attività svolte, al relativo esito, e più in generale al funzionamento del Modello.

L'OdV è tenuto a relazionare periodicamente anche al Collegio Sindacale in merito alle proprie attività.

L'OdV può essere convocato e/o può chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.

L'OdV segnala al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di acquisire tutti gli elementi utili per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) | 107 |
| | | Rev. 1 del 13.07.20 |

L'applicazione delle sanzioni disciplinari, nonché per dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

12. SEGRETO E RISERVATEZZA

Oltre agli obblighi di legge e/o statutari sulla riservatezza dei lavoratori, l'Organismo di Vigilanza è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni. Tale obbligo di riservatezza deve essere mantenuto dall'Organismo di Vigilanza anche nel procedimento sanzionatorio, nell'ambito del quale l'O.d.V. ha il compito di segnalare possibili violazioni del Modello e di svolgere una funzione consultiva.

L'Organismo di Vigilanza non comunica a terzi o all'esterno della Società nessuna informazione acquisita nell'ambito della propria attività, salvo che tale obbligo o facoltà sia prevista dal Modello o sia richiesto dall'osservanza degli obblighi di legge.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso anche con riferimento all'identità di chi trasmette segnalazioni in ordine a presunte violazioni del Modello e in stratta osservanza con quanto previsto dalla Legge 179/2017.

L'Organismo di Vigilanza si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per ragioni personali o per scopi non conformi o estranei alle funzioni proprie dell'O.d.V. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in conformità con la legislazione vigente e con le procedure interne di attuazione dello stesso.

13. MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente Regolamento sono adottate dall'O.d.V. e trasmesse per conoscenza all'organo amministrativo.

- *fine del documento* -